

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3559

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **STERPA, CASATI**

Presentata il 16 luglio 1982

Nomina dei presidi vincitori dei concorsi ordinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo nelle scuole di ogni ordine e grado ha, tra l'altro, previsto che, ad anni alterni, siano indetti concorsi a posti direttivi per ogni tipo e grado di scuola (articolo 30); che i concorsi stessi constano di una prova scritta e di una prova orale (articolo 33); che le commissioni dispongono di 100 punti da ripartire, tra prova scritta, orale e valutazione di titoli (articolo 33). La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirla; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Come è evidente, si tratta di prove severe, dirette ad attestare il grado di preparazione del personale docente, aspirante a posti direttivi, sulle più importanti problematiche educative proprio per poter procedere alla scelta dei candidati più idonei per assolvere degnamente una funzione qual è, appunto, quella direttiva, di tanto rilievo.

Le norme in questione non potevano non ricevere il consenso ed il plauso di quanti giustamente si sono preoccupati e si preoccupano di assicurare alla direzione delle nostre scuole il personale direttivo che, sulla base dell'esito di prove serie ed obiettive, risulti essere il più meritevole.

In applicazione della suddetta normativa nel 1979 furono banditi, per la prima volta nella storia della scuola italiana, concorsi ordinari a posti di preside che prevedevano appunto il superamento delle predette prove. In tutti questi concorsi

(per Preside negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale; negli istituti tecnici; negli istituti professionali; nelle scuole medie), banditi peraltro con notevole ritardo, la selezione è stata molto rigorosa: ad esempio, nel concorso a preside nelle scuole medie gli ammessi alle prove orali sono stati circa 2.000 su 6.500 circa candidati; negli istituti tecnici commerciali, gli ammessi sono stati 460 su 3.200 circa concorrenti. I respinti alle prove orali si sono aggirati sul 10 per cento circa. È poi da rilevare che l'articolo 133 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 prevedeva che, nella prima applicazione del decreto, fosse indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale docente di ruolo, incaricato da almeno 2 anni della presidenza dei vari tipi di istituti ed in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi ordinari. Tale concorso è stato espletato e i vincitori sono stati assunti nel ruolo di Preside al 10 settembre 1982.

La legge 22 dicembre 1980, n. 928, concernente l'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico, dettava, all'articolo 2, 1° e 2° comma, norme di favore per i docenti che avessero partecipato alla prova colloquio dei concorsi a posti di Preside per effetto del citato articolo 133 e che erano stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori di concorso per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, ai quali veniva accordato il diritto di entrare egualmente nei ruoli del personale direttivo, a talune condizioni. Il terzo comma dell'articolo 2 introduceva una norma particolare, ascrivibile a quel genere che è stato giustamente definito di norme a fotografia, in base alla quale era indetto per una sola volta un ulteriore concorso per titoli integrato da un colloquio a posti di Preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo dei predetti istituti e scuole che fosse stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-

81 compreso. I due incarichi di presidenza potevano essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale gli aspiranti concorrevano.

Contrariamente a quanto disposto dal citato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si prevedeva quindi un nuovo concorso riservato al quale erano assegnati tutti i posti disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti venivano incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili era assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della legge. I posti assegnati al concorso riservato, previsto dall'articolo in esame, erano ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84. Il restante 50 per cento era assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della legge.

Si stabiliva altresì che, fino all'espletamento del concorso riservato e dei concorsi ordinari indetti prima della data di entrata in vigore della legge n. 928, gli incarichi di presidenza già conferiti fossero comunque prorogati sia per coloro che possedevano i requisiti per accedere al concorso riservato sia per coloro che tali requisiti non possedevano. L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato e ai vincitori del concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 928, sarebbe stata disposta dopo l'espletamento di entrambi i concorsi. Prima della assegnazione definitiva della sede, i vincitori nominati sarebbero stati assegnati ad una sede provvisoria.

Sembra di poter concludere su questo punto che ai partecipanti al concorso riservato veniva usato un trattamento privilegiato che non trovava riscontro nelle procedure serie e severe previste per i concorsi ordinari.

Ad esempio, il programma di tale concorso a Preside nelle scuole medie risulta

molto ridotto rispetto a quello del concorso ordinario e la prova d'esame consiste nel solo colloquio.

I concorsi riservati sono stati banditi nel febbraio 1982 e al momento attuale non hanno ancora avuto inizio, mentre per i concorsi ordinari le prove o sono state ormai ultimate o sono in via di espletamento.

Stando così le cose, considerato cioè che, da un lato, vi sarebbe stato un certo numero di presidi vincitori di concorso ordinario in attesa di una sede, sia pur provvisoria, in base alla norma che è stata appena citata, mentre, dall'altro, avrebbe continuato ad esserci un certo numero di Presidi incaricati in attesa di partecipare ai concorsi, è evidente che questi ultimi, ove la suddetta norma fosse stata applicata, o non avrebbero potuto ottenere il rinnovo dell'incarico o sarebbero stati costretti a scegliere una sede meno ambita.

È a questa situazione che si ricollega la normativa dell'articolo 66 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 (cosiddetta legge sul precariato), il quale si articola in due commi. Il primo comma protrae, a parer nostro indebitamente, le procedure degli ultimi concorsi per titoli e per esami per posti direttivi prevedendo che coloro che, dopo aver superato la prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione (fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura); mentre il secondo comma prevede che « le nomine relative ai concorsi direttivi, ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di concorso all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concor-

so riservato, le quali nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983 ».

In buona sostanza, coloro che risulteranno vincitori di concorsi ordinari a Preside, non solo non hanno più diritto ad essere destinati a sede provvisoria, in attesa dell'espletamento dei concorsi riservati, secondo quanto prescriveva la legge n. 928, ma debbono attendere la conclusione degli stessi concorsi riservati per poter ottenere la sede di servizio.

È evidente che con l'articolo 66, oltre ad introdurre un corpo estraneo in una normativa diretta a tutt'altro fine (la sistemazione, appunto, dei precari) ed oltre a violare regole fondamentali delle procedure concorsuali sinora costantemente osservate, si è posto in essere una palese disparità di trattamento tra le due categorie di partecipanti ai concorsi ordinari ed ai concorsi riservati, violando uno dei fondamentali principi della Costituzione. Infatti nell'anno scolastico 1982-83 si verificherà la seguente situazione: i presidi incaricati che non hanno superato il concorso ordinario continueranno a svolgere nelle loro sedi le funzioni direttive, mentre i vincitori del concorso ordinario continueranno a svolgere la funzione docente.

Ma vi è di più. La legge sul precariato è stata emanata successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi di Presidenza, sicché coloro che nelle prove di esame avevano riportato un punteggio tale da far ragionevolmente ritenere di poter essere inclusi nelle graduatorie di merito non hanno giustamente presentato domanda per ottenere un nuovo incarico di presidenza, né la riapertura dei termini (ordinanza ministeriale 155 del 18 maggio 1982, Gab. Prot. n. 28420/757/BD) né la successiva ordinanza telegrafica n. 187 del 16 giugno 1982, Prot. 29797/791/BD nel consentire la presentazione della domanda valgono a sanare l'ingiustizia subita da coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari.

Si è poi verificata un'altra disparità di trattamento tra soggetti di medesimi

diritti: infatti gli inclusi nella graduatoria di merito a posti di preside negli istituti tecnici nautici hanno usufruito, ai sensi della più volte citata legge n. 928, dell'assegnazione provvisoria di sede nell'anno scolastico 1981-1982 solo perché tale concorso era già espletato prima dell'entrata in vigore della legge n. 270.

Si aggiunga, infine, che le sedi che si renderanno vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983 potranno essere date come nuovi incarichi a docenti che, pur senza aver superato alcun esame, ne abbiano fatto domanda, con la conseguenza che si vengono a ricreare le condizioni

per la ricostituzione di un nuovo precariato di personale direttivo.

Si chiede, dunque, che sia abolito il secondo comma del citato articolo 66 come elementare atto di giustizia nei confronti di coloro che, per aver partecipato ai concorsi ordinari, hanno dato prova di possedere la preparazione necessaria per il compiuto e proficuo esercizio della funzione direttiva nell'apparato scolastico. Si sottopone perciò all'esame ed all'approvazione delle Camere la seguente proposta di legge che è costituita da un articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A parziale modifica del secondo comma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, le nomine dei vincitori dei concorsi direttivi ordinari sono disposte, per ciascun tipo di concorso, in sede provvisoria, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

Limitatamente per i concorsi ordinari che non fossero ancora espletati entro l'anzidetto termine, l'assunzione in servizio dei vincitori può aver luogo anche in data successiva al 10 settembre 1982.